

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LITURGICO NAZIONALE

A norma dell'art. 87 del Regolamento della C.E.I. del 28 maggio 1985, la Presidenza, in data 26 giugno 1987, ha proceduto a rivedere, come segue, il Regolamento dell'Ufficio Liturgico Nazionale.

Istituzione

1. L'Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana è stato istituito dal Consiglio Permanente nella sessione del 7-9 febbraio 1973.

Finalità

2. L'Ufficio Liturgico Nazionale ha la finalità di promuovere, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente, l'azione pastorale liturgica in Italia.

Rapporti

3. - L'Ufficio Liturgico Nazionale si colloca all'interno della Segreteria Generale della C.E.I. e opera in dipendenza dal Segretario Generale e in collegamento con gli altri Uffici, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Presidenza e indicate in questo regolamento.
 - Nell'esercizio della sua attività l'U.L.N. si mantiene in stretto collegamento con:
 - * la Commissione Episcopale per la liturgia;
 - * le Chiese particolari e i Vescovi diocesani;
 - Esso sviluppa una particolare collaborazione con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore liturgico in Italia e con gli organismi internazionali, particolarmente quelli delle Chiese Europee.

Compiti

4. Compiti dell'Ufficio Liturgico Nazionale sono:
 - offrire la propria collaborazione al coordinamento e alla promozione della pastorale liturgica, l'arte sacra e la musica sacra;

- preparare la traduzione italiana ufficiale e l'edizione dei libri liturgici;
- favorire, mediante gruppi di studio e altre iniziative appropriate, gli opportuni approfondimenti nelle materie di propria competenza .

Struttura

5. L'Ufficio Liturgico Nazionale è composto da:

- un sacerdote Direttore, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
- Eventuali altri collaboratori secondo le necessità di lavoro dell'Ufficio medesimo.

Consulta

6. L'Ufficio si avvale di una Consulta Nazionale per la Pastorale Liturgica, allo scopo di costituire un permanente collegamento tra le singole diocesi, le regioni ecclesiastiche, gli operatori locali.

La Consulta è composta da:

- a) un delegato per ciascuna delle Commissioni Liturgiche Regionali;
- b) i responsabili di Associazioni, Centri, Istituti di liturgia, musica e arte sacra, a dimensione nazionale;
- c) i Direttori di riviste liturgiche, musicali e di arte sacra a diffusione nazionale;
- d) da persone particolarmente esperte nei tre settori di competenza.

I Membri della Consulta Nazionale, di cui alle lettere b,c,d, sono designati per un quinquennio dalla Segreteria Generale della C.E.I., su proposta della Commissione Episcopale per la Liturgia o dell'Ufficio Liturgico Nazionale.

7. La Consulta è convocata e presieduta dal Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale in riunione generale o per settore.

La Consulta può anche essere convocata su richiesta della Commissione Episcopale per la Liturgia.